



COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Ufficio Tecnico Settore Edilizia Privata ed Urbanistica

ORDINANZA DI RIMOZIONE E DEMOLIZIONE OPERE E STRUTTURE

Testo Unico delle disposizioni Legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con
d.P.R. n° 380 del 6\6\2001 e ss.mm.ii. - Art. 27

ORDINANZA N° 67/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO l'art. 107, comma 3, lett. g) del TUEL (decreto legislativo 267/2000) che ha attribuito ai dirigenti comunali la competenza ad emanare "tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;"

VISTO il rapporto del T.C. acquisito al prot. Gen. Com. n. 7730 del 23.11.2015 comunale, dal quale si rileva che in assenza dei prescritti titoli abilitativi, presso la proprietà dei **Sigg. Iodice Pasquale, Iodice Chiara, Malangone Carmine, Di Scala Bonaventura, Conte Silvana Maria** e sita in **Barano d'Ischia (NA) alla via Bosco dei Conti**, risultano realizzate delle opere abusive.

Effettuata una visura alla banca dati catastale è emerso che l'immobile oggetto delle seguenti opere abusive è intestato ai sigg. :

- - **IODICE PASQUALE** nato a ISCHIA (Na) il 01/11/1938 e residente in ISCHIA (Na) alla via Michele Mazzella n. 112;
- **IODICE CHIARA** nata a ISCHIA (Na) il 08/02/1967 e residente in BARANO D'ISCHIA (Na) alla via Bosco dei Conti n. 42;
- **MALANGONE CARMINE** nato a ISCHIA (Na) il 24.07.1950 e residente in ISCHIA (Na) alla via Montagna n. 87;
- **DI SCALA BONAVENTURA** nato a ISCHIA (Na) il 03/03/1954 e residente in BARANO D'ISCHIA (Na) alla via Bosco dei Conti n. 43;
- **CONTE SILVANA MARIA** nata a ISCHIA (Na) il 27/07/1952 e residente in BARANO D'ISCHIA (Na) alla via Bosco dei Conti n. 40;

“ Il viale in oggetto presenta una lunghezza totale di circa ml. 151.00 ed una lunghezza media di circa mt. 2.50 - 3.00; lo stesso presenta le seguenti caratteristiche:

- *il primo tratto di circa mt. 22.50 e largo circa mt. 2.50, si diparte dalla via Bosco dei Conti e si presenta pavimentato con massetto in c.l.s. armato per tutta la lunghezza e larghezza. La predetta pavimentazione appare di più recente realizzazione. Il tratto in questione attraversa la particella n. 475 del foglio 3, che risulta intestata al sig. Iodice Pasquale nato ad Ischia il 01.11.1938;*
- *Il secondo tratto che presenta una lunghezza di circa ml. 63.00, si presenta ancora in terreno battuto ed attraversa le particelle n. 473 (ex 115) – n. 478 (ex 125) n. 183, n. 123 e 245 del foglio 3;*

le stesse risultano intestate ai signori Iodice Pasquale (la sola 473), a Iodice Chiara nata ad Ischia il 08.02.1967 e Iodice Pasquale la particella 478, a Di Scala Bonaventura nato a Ischia il 03.03.1954 e Di Meglio Maria (la sola 183), agli eredi Di Meglio Carmine la sola n. 123, alla signora Conte Silvana Maria nata a Ischia il 27.07.1972 la n. 245;

- Il terzo tratto che presenta una lunghezza di ml. 38.00, si presenta pavimentato con manto bituminoso che non appare realizzato di recente; tale tratto attraversa la particella n. 123 del foglio n. 3, intestata agli eredi Di Meglio Carmine.
- Il quarto tratto che presenta una lunghezza di circa ml. 27.50, si presenta con pavimentazione ancora in terreno battuto; quest'ultimo anch'esso non appare di recente realizzazione ed attraversa le particelle n. 123 - 410 (ex 129) - 130 del foglio n. 3, intestate ai sig.ri Di Meglio Carmine eredi (le n. 123 - 130) e gli eredi Iacono Ida, ovvero Malangone Carmine più altri (la n. 410 ex 129)."

RILEVATO che pertanto le stesse sono soggette al regime di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 380/01, nonché alle norme specifiche che subordinano il rilascio del titolo edilizio al parere di compatibilità con il vincolo paesaggistico ex D.Lgs. 42/04, essendo l'intero territorio comunale sottoposto a tale vincolo;

CONSIDERATO che il Comune di Barano d'Ischia è sprovvisto di Piano Regolatore Generale;

CONSIDERATO altresì che l'intero territorio comunale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 1 lettera d) della legge n. 1497/1939 sin dal D.M. del 19.06.1958 pubblicato sulla G.U. n° 209 del 30.09.1958, e che, in quanto tale, è sottoposto a tutte le disposizioni contenute nel D.M. medesimo e quindi nel Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. ii;

CONSIDERATO ancora che il Comune è sottoposto a regime vincolistico disciplinato dal Piano Territoriale Paesistico dell'Isola d'Ischia approvato con Decreto Ministeriale dell' 8 febbraio 1999, pubblicato sulla G.U. n. 94 del 23.04.99, la cui normativa esclude la realizzazione di nuove costruzioni;

CONSIDERATO infine che il Piano Territoriale Paesistico di cui in precedenza, *in applicazione dell'art. 23 R.D. 1357/40, costituisce norma immediatamente vincolante e prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, provinciali e nei confronti del P.T.C. ai sensi dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dei piani di settore regionali. I piani regolatori generali e particolareggiati dovranno essere adeguati alla presente normativa di piano paesistico.* (rif. art. 5 comma 2 delle NTA del PTP Isola d'Ischia).

ACCERTATO che la normativa del PTP dell'Isola d'Ischia è prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, provinciali e regionali (art. 5 norme di attuazione);

CONSIDERATO che le motivazioni sopra riportate indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per emettere ordinanza di demolizione delle opere in questione;

CONSIDERATO altresì che l'ordine di demolizione è atto dovuto in presenza di opere realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo, rappresentando questo un'attività vincolata, priva di margini di discrezionalità, rientrando nell'esercizio dei poteri sanzionatori e di controllo del territorio e repressione degli abusi edilizi previsto dagli articoli 27 e ss. del D.P.R. n. 380/2001;

LETTO l'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. *"Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità ... omissis ... nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi ... omissis ..."*

CONSIDERATO ancora che, come affermato più volte dalla giurisprudenza, presupposto per l'adozione dell'ordine di demolizione di opere abusive è soltanto la constatata esecuzione di un intervento edilizio in assenza del prescritto titolo abilitativo, con la conseguenza che, essendo tale ordine un atto dovuto, esso è sufficientemente motivato con l'accertamento dell'abuso, e non necessita, quindi, di una particolare motivazione in ordine alle disposizioni normative che si assumono violate, né in ordine all'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso, che è in re ipsa, consistendo nel ripristino dell'assetto urbanistico violato.

RITENUTO condividere l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza in merito alla non necessarietà:

- della comunicazione di avvio del procedimento in quanto *l'ingiunzione di demolizione di fabbricati non autorizzati costituisce un atto palesemente dovuto, pertanto l'assenza della comunicazione dell'avvio del relativo procedimento risulta irrilevante, anche alla luce di quanto disposto nell'art. 21 octies della l. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall'art. 14 della l. 11 febbraio 2005 n. 15, il quale esclude possa essere annullato il provvedimento, qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non può essere diverso da quello in concreto adottato;*
- dell'adozione del provvedimento di sospensione dei lavori, in quanto *è sufficiente rilevare come la normativa in materia di repressione degli abusi edilizi non pone come presupposto necessario dell'ordinanza di demolizione l'essere stato previamente emanato l'ordine di sospensione dei lavori"*

ATTESA la necessità di disporre per la demolizione delle opere sopra descritte, poiché realizzate abusivamente ed inoltre contrastano con le norme urbanistiche-paesistiche sopra richiamate;

VISTE le Deliberazioni di G.C. n. 21 del 09/02/2010 e n. 55 del 16/03/2010 con le quali sono stati forniti indirizzi in materia di prevenzione e repressione del fenomeno dell'abusivismo edilizio, ed è stato tra l'altro dettato l'ordine di priorità per l'esecuzione delle demolizioni dei manufatti abusivi;

VISTO l'art. 27 del d.P.R. 6 giugno 2011 n° 380, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 301 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 23.2.1982, pubblicata nel B.U. n. 17 del 1.3.1982, e le direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub delegate dalla Regione Campania ai Comuni con Legge 1.9.1981, n. 65 (tutela dei beni ambientali);

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 20.3.1982 e ss.mm. ed ii.;

VISTO il P.T.P. dell'Isola d'Ischia approvato con D.M. del 08/02/1999, pubblicato sulla G.U. N° 94 del 23/4/1999;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 e ss. mm.ed ii.;

ORDINA

per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte e riportate, al Sig. Iodice Pasquale nato a Ischia (Na) il 01.11.1938 e residente in Ischia (Na) alla Via Michele Mazzella n. 112, alla Sig.ra Iodice Chiara nata a Ischia il 08.02.1967 e residente in Barano d'Ischia (Na) alla via Bosco dei Conti n. 42, al Sig. Malangone Carmine nato ad Ischia (Na) il 24.07.1950 e residente in Ischia (Na) alla via Montagna n. 87, al Sig. Di Scala Bonaventura nato a Ischia (Na) il 03.03.1954 e residente in Barano d'Ischia (Na) alla via Bosco dei Conti n. 43, alla Sig.ra Conte Silvana Maria nata ad Ischia (Na) il 27.07.1952 e residente in Barano d'Ischia (Na) alla via Bosco dei Conti n. 40, in qualità di proprietari del fondo ed a chiunque altro coobbligato, di demolire ad HORAS a propria cura e spesa le opere abusive descritte nelle premesse;

AVVISA

ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. 6 giugno 2011 n° 380, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 301, che in difetto l'Ufficio provvederà alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi con addebito delle spese sostenute, così come previsto nella valutazione tecnico-economica.

DISPONE

che l'Ufficio Messì provveda alla notifica del presente provvedimento al Sig. Iodice Pasquale nato a Ischia (Na) il 01.11.1938 e residente in Ischia (Na) alla Via Michele Mazzella n. 112, alla Sig.ra Iodice Chiara nata a Ischia il 08.02.1967 e residente in Barano d'Ischia (Na) alla via Bosco dei Conti n. 42, al Sig. Malangone Carmine nato ad Ischia (Na) il 24.07.1950 e residente in Ischia (Na) alla via Montagna n. 87, al Sig. Di Scala Bonaventura nato a Ischia (Na) il 03.03.1954 e residente in Barano d'Ischia (Na) alla via Bosco dei Conti n. 43,



alla Sig.ra Conte Silvana Maria nata ad Ischia (Na) il 27.07.1952 e residente in Barano d'Ischia (Na) alla via Bosco dei Conti n. 40, e che la presente Ordinanza venga trasmessa alle Forza dell'Ordine preposte al controllo del rispetto del presente atto;

Avverso il presente provvedimento è consentito presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento dalla data di notifica della presente.

Barano d'Ischia, 02.10.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Crescenzo UNGARO

